

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Tributi locali. La Ctp di Milano stabilisce un principio relativo all'Ici in linea con la Cassazione che resta valido anche nel campo Imu

Il box è esente solo se di proprietà

Per l'imposta sugli immobili la pertinenza deve avere la stessa titolarità del bene principale

Luigi Lovecchio
 La nozione di pertinenza ai fini Ici richiede che il proprietario della casa di abitazione coincida con il proprietario del bene pertinenziale. Questo perché l'articolo 817 del Codice civile richiede che la destinazione del bene accessorio a servizio o a ornamento del bene principale sia decisa da chi vanta la proprietà o un diritto reale di godimento su quest'ultimo. Ne consegue che non è esente dall'Ici il box di proprietà di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa relativo alle case di abitazione in proprietà dei soci. Questo principio di diritto è stato affermato dalla Ctp di Milano (presidente D'Orsi, relatore Chiametti) nella sentenza 9824/1/15 depositata il 2 dicembre scorso, che appare interessante anche in relazione all'Imu.

Una cooperativa edilizia a proprietà indivisa aveva realizzato alcuni box destinati a servizio delle abitazioni possedute dai soci. Il Comune aveva notificato degli avvisi di accertamento ai fini Ici, disconoscendo a questi immobili l'esenzione valida per l'abitazione principale. La cooperativa ha presentato ricorso, evidenziando che le unità in questione dovessero ritenersi pertinenze delle abitazioni principali dei soci. Il Comune ha replicato che questa qualifica non poteva essere attribuita ai box, dato che questi restano in proprietà della cooperativa.

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha dato ragione al Comune, rigettando in toto il ricorso del contribuente. La questione riguarda, evidentemente, la disciplina civilistica della pertinenza. La normativa Ici, infatti, recepisce a monte questa nozione, lasciando ai singoli comuni il potere di regolamentare, anche in modo parzialmente difforme da questa, la qualifica pertinenziale. La soluzione data appare conforme alla prevalente giurisprudenza della Cassazione, che se non trova concorde la dottrina. Il punto di partenza è per l'appunto l'articolo 817 del Codice civile, che presuppone che sia il titolare del bene principale ad asservire la pertinenza. Le cose si complicano però se si ipotizzano delle variazioni,

limitazioni tipologiche e quantitative della legge di riferimento (articolo 13, Dl 201/2011). È bene ricordare che al massimo si possono avere tre unità pertinenziali, purché ciascuna con una diversa categoria catastale tra C/2, C/6 e C/7, conteggiando anche le unità iscritte in catasto insieme all'unità immobiliare abitativa.

Il problema affrontato dalla Ctp di Milano, come detto, coinvolge dunque interamente interesse anche nel campo dell'Imu. La soluzione data appare conforme alla prevalente giurisprudenza della Cassazione, che se non trova concorde la dottrina. Il punto di partenza è per l'appunto l'articolo 817 del Codice civile, che presuppone che sia il titolare del bene principale ad asservire la pertinenza. Le cose si complicano però se si ipotizzano delle variazioni,

piuttosto comuni. Si pensi ad esempio alla casa di abitazione di entrambi i coniugi, con un box di proprietà solo di uno dei due. In base all'articolo 817 del Codice non è richiesto che la quota di proprietà del bene principale coincida con quella del bene accessorio, cosicché potrebbe ben accadere che il comproprietario del primo, in questa veste, possa disporre il vincolo sul secondo. E gli esempi potrebbero continuare a lungo. Sinora, l'interpretazione prevalsa nelle prassi dei Comuni è quella di pretendere la coincidenza della titolarità sui due beni, anche per ragioni di semplicità di controllo.

Imposte indirette. Acquisto e accorpamento

Bonus prima casa salvo anche senza fusione in catasto

Angelo Busani
 L'acquisto di un'abitazione con l'agevolazione prima casa, per accorpala a un'altra abitazione, già di proprietà del contribuente, non deve necessariamente essere seguito da una fusione delle due unità immobiliari sotto il profilo catastale, essendo sufficiente il loro accorpamento "materiale". Di conseguenza, non esiste un obbligo del contribuente di effettuare l'accorpamento catastale entro un triennio dal giorno in cui ha effettuato l'acquisto agevolato della unità immobiliare finalizzato ad aumentare la superficie dell'abitazione precedentemente posseduta.

Sulla questione esaminata dalla Ctr Lombardia potrebbe avere peso anche l'osservazione (di cui però la sentenza non dà conto) secondo la quale, in base all'articolo 20, comma 1, del Rdl 652 del 13 aprile 1939 (è obbligatorio denunciare al Catasto «le variazioni nello stato e nel possesso» degli immobili, «le quali comunque implicano modificazioni» nel classamento catastale, e cioè, in base all'articolo 17 del Rdl 652/1939, le «mutazioni che avvengono... nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe»), il termine per denunciare le «mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite» è stabilito «entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate» (articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del Dl 4/2006, convertito dalla legge 80/2006).

Pertinenza

● In generale, sono pertinenze «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa» (articolo 817 del Codice civile). A fini Imu, sono considerate pertinenze dell'abitazione principale solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (posto auto o autorimessa) e C/7 (tettoia), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto con l'unità a uso abitativo.

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

Le sentenze commentate in pagina www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Reddito d'impresa. Il beneficio previsto dalla «Tremonti ambiente» (legge 388/2000) riguarda l'ammontare complessivo degli importi spesi

Investimenti ambientali premiati al lordo dei ricavi

Luca Benigni Ferruccio Bogetti
 Il beneficio fiscale previsto dalla Tremonti ambiente riguarda l'ammontare complessivo degli investimenti effettuati, che vanno considerati al lordo anziché al netto dei ricavi correlati. Questo perché, secondo la normativa europea, il regime di sostegno non lega lo sgravio fiscale all'obbligo di indicare l'importo dei risparmi possibili né tantomeno di dedurli dallo stesso. Se poi vengono acquistati più beni, la detassazione riguarda l'intero investimento e non solo alcuni beni, dato

che ognuno di essi deve ritenersi funzionale e costituisce un insieme inscindibile con gli altri. Si è espressa così la Ctr Lombardia nella sentenza 4805/67/15 (presidente relatore Montanari). A una Srl dedicata alla pulizia dei manti stradali l'amministrazione recuperò parzialmente per il 2008 l'agevolazione fiscale goduta con la cosiddetta Tremonti ambiente (legge 388/2000) che prevede la possibilità di detassare il reddito d'impresa per l'ammontare dell'intero investimento effettuato nell'anno. Le ragioni del recupero sono due:

● una volta avviato l'impianto, l'investimento ambientale agevolabile va calcolato «al netto» dei componenti positivi reddituali eventualmente conseguibili per la vendita sul mercato degli inerti provenienti dallo spazzamento delle strade, come indicato dalla risoluzione 226/E/2002;

● l'investimento va determinato «al netto» dell'ammontare di due beni ritenuti dall'amministrazione non inerenti all'attività di pulizia, precisamente un impianto per la selezione del materiale proveniente dall'attività di pulizia e una pala gommata.

La società si oppone davanti alla Ctp. In diritto, la norma non limita l'agevolazione fiscale alla differenza tra gli investimenti effettuati e i corrispondenti ricavi generati per l'incremento di capacità produttiva e/o il risparmio di spesa. Nel merito, i beni oggetto dell'agevolazione sono tutti inerenti alla tutela ambientale. La Ctp accoglie solo parzialmente il ricorso introdotto. Riconosce alla contribuente il diritto a detassare il reddito d'impresa per l'intero ammontare dell'investimento sostenuto per gli obiettivi di tutela ambientale e

non per la differenza ottenuta sottraendo i ricavi derivanti dalla vendita degli inerti stradali. Nel merito, va detassato l'impianto di selezione del materiale stradale ma non la pala gommata, considerata non inerente. Entrambi le parti ricorrono in appello. L'amministrazione insiste perché dall'investimento agevolato siano sottratti i diretti ricavi correlati. La contribuente vuole che l'investimento agevolato riguardi tutti i beni. Da una parte la Ctr rigetta l'appello dell'amministrazione, perché il primo giudice ha corretta-

mente condiviso nella motivazione l'orientamento della Comunità europea, già indicato nella direttiva 2009/28/Ce del 23 aprile 2009, che nell'individuare il regime di sostegno non lega lo sgravio fiscale all'obbligo di indicare l'importo dei risparmi possibili e neppure di sottrarre il loro valore dal totale dell'importo dell'investimento. Dall'altra, la Ctr accoglie l'appello della società, perché anche la pala gommata va considerata come investimento agevolabile. Infatti, se l'impianto di spazzamento stradale gode dell'agevolazione, deve godere anche la pala, che con il primo strumento costituisce un insieme inscindibile.

Società estinte. Il fisco aveva invocato la responsabilità solidale oltre le somme ricevute in sede di liquidazione

Vietato chiedere le spese di lite ai soci della Srl cancellata

Marco Nesi Roberto Torelli
 La sentenza pronunciata nei confronti di una Srl cancellata dal Registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento impugnato - anche se è già passata in giudizio - non può giustificare alcuna azione di recupero nei confronti dei soci, essendo stata pronunciata nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente. È il principio enunciato dalla Ctp di Vercelli, nella sentenza 135/2/2015 depositata il 12 dicembre scorso (presidente e relatore Catania), che ha annullato la cartella di pagamento emessa a carico dei soci di una Srl per il recupero delle spese di lite alle quali, in sede di appello, era stata condannata la società in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La Ctp ha accolto i ricorsi dei soci, annullando l'iscrizione a ruolo delle spese di lite. I giudici affermano, nella sostanza, che l'intero procedimento giudiziario avente a oggetto gli accertamenti notificati alla società cancellata dal Registro delle imprese era privo di rilevanza giuridica, dal momento che le Entrate non potevano notificare un provvedimento impositivo a una società cancellata dal Registro imprese. Al contrario, potevano solo agire nei confronti dei soci o dei liquidatori (ricorrendo ai presupposti previsti dall'articolo 2495, comma 2 del Codice civile) nei limiti del quantum percepito dai soci in sede di liquidazione dell'attivo.

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI PARMA TRIBUNALE DI PARMA
FALLIMENTO «POLI SANTE E F.LLI S.N.C. IN LIQUIDAZIONE» (Fall. n. 31/2012 R.G.)
ORDINANZA DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
 Il Curatore avverte che, in data 11 marzo 2016 ore 11.00 presso la sede dell'Istituto di Vendite Giudiziarie del Tribunale di Parma sita in Parma, Strada 5, Leonardo n. 13/A, avrà luogo la vendita senza incanto, dei seguenti beni immobili siti in **Castiglione della Pescaia, Loc. Punta Ala, Via delle Sugherie, 51**, come individuati dalla perizia redatta dall'ing. Filippo Stumpo, depositata in Tribunale, in data 11/12/2014 a cui si rimanda per tutto quanto di seguito non espressamente riportato.
Lotto 1 - Appartamenti di mq. 92 con cantina e posto auto coperto sito in Comune di Grosseto, Loc. Punta Ala, Via delle Sugherie, 51.
PREZZO BASE D'ASTA EURO 187.645,00 oltre imposte di legge;
 Tutti i beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive eventuali, a corpo e non a misura, esclusa ogni garanzia.
 Le offerte irrevocabili di acquisto, corredate di assegni circolari, non trasferibili intestati a "Fallimento Poli Sante e F.Lli s.n.c. in liquidazione" per un importo pari al 10% del prezzo base d'asta, a titolo di cauzione, dovranno essere depositate presso la sede dell'Is.Ve.Gi. srl entro la data del **10/03/2016 ore 12.00**.
 In caso di pluralità di offerte sul medesimo lotto si procederà immediatamente a gara tra gli offerenti sull'offerta più alta. L'offerta minima in aumento è fissata in euro 2.200,00; il pagamento del residuo prezzo di aggiudicazione, aumentato delle imposte, dedotto il solo deposito cauzionale già versato, dovrà avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione, mediante deposito di assegni circolari non intestati a "Fallimento Poli Sante e F.Lli s.n.c. in liquidazione" presso lo studio del Curatore Rag. Mediolan Franchi sito in Parma, Via Martiri della Liberazione, 36. Tutte le spese inerenti la vendita ed al trasferimento di proprietà saranno a carico dell'aggiudicatario.
 Parma, il 07/12/2015
 Il Curatore Rag. Mediolan Franchi

avviso al pubblico
 Metanodotto: Rifacimento Allacciamento 1° Presa Comune di Novi Ligure DN 200 (8") e Realizzazione Variante DN 200 al Metanodotto Potenziamento Allacciamento Barre Italia, ricadente in Comune di Novi Ligure (AL).
 Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327 modificato dal D. Lgs 27 dicembre 2004, n. 330.

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DI AZIENDA E/O IMMOBILE SOCIETÀ ATI S.R.L. con sede in Erba, via Resegone 7.
 Descrizione dell'Azienda: Il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione di tubi saldati in acciaio inox.
 Sono esclusi dal perimetro aziendale i debiti e i crediti riferibili al periodo precedente la cessione dell'azienda, il magazzino di materie prime semilavorati e prodotti finiti e il personale non trasferito.
 Descrizione dell'immobile: complesso immobiliare sito nel Comune di Erba, in Viale Resegone, composto da palazzina uso ufficio e capannone produttivo - l'edificio complessivo esistente ammonta a mq 12.495 - con annessa area di mq 48.700 parzialmente edificata ed edificabile per mq 23.720.
 Si invitano tutti i soggetti interessati a presentare, a mezzo PEC con oggetto "manifestazione ATI" all'indirizzo atifferte@pec.it, manifestazione di interesse entro il **giorno 28 gennaio 2016. Tutte le specifiche circa la formulazione della manifestazione di interesse sono consultabili sul sito: procedurcompetitive.astalgale.net**. Maggiori informazioni o eventuali chiarimenti esclusivamente circa la manifestazione di interesse potranno essere richieste tramite mail al seguente indirizzo email.atifferte@pec.it.

COMUNE DI BERGAMO
 AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA
 DIREZIONE CONTRATTI, APPALTI E ACQUISTI MERCATO ELETTRONICO
AVVISO DI ESITO GARA PER ESTRATTO
 Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 163/2006
 SI RENDE NOTO
 a) che alla gara pubblica svoltasi in data 19.11.2015 per l'affidamento, tramite co-progettazione, della gestione del servizio minori e famiglie nell'ambito territoriale 1 Bergamo, dell'importo presunto della base di gara di Euro 1.907.588,00, ha partecipato una società;
 b) che il servizio è stato aggiudicato all'ATI "CONSORZIO SOLCO CITTÀ APERTA SOC.COOP.SOC. (CAP.) E ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE (MAND.)" con sede in BERGAMO con il punteggio complessivo di 87,00 punti, per l'importo di euro 1.907.000,00 e con le modalità di cui all'art. 83 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
 c) che copia integrale del presente avviso è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione.
 IL PRESIDENTE DI GARA Dott.ssa Erminia Renata Carbone

TRIBUNALE DI NOVARA
 con decreto R.G. FALL. N° 11/2015 del 05/11/2015 ha ammesso l'Impresa Giulio Geom. Antonio Srl alla procedura di concordato preventivo, nominando Commissario Giudiziale l'Avv. Paolo Borgna e convocando l'adunanza dei creditori per il 03/03/2016 alle ore 12,00.

UBI SICAV
 Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples
 Sede legale: Centre Etolie, 11-13 Boulevard de la Foire 1-1528 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B 36 503 (la "Società")
 AVVISO AGLI AZIONISTI
 Si rende noto agli Azionisti che il Consiglio d'Amministrazione della Società ha deliberato la distribuzione del seguente importo come dividendo agli Azionisti delle classi A e B del comparto Global Dynamic Allocation al 15 gennaio 2016:
 - Euro 0.24 per ciascuna azione della Classe A
 - Euro 0.25 per ciascuna azione della Classe B
 Detto importo è posto in pagamento a decorrere dal 22 gennaio 2016. Il valore delle azioni al 18 gennaio 2016 tiene conto dello stacco del dividendo.
 Lussemburgo, 18 gennaio 2016
 Il Consiglio di Amministrazione

REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale
 Direzione Generale Istruzione e Formazione
 Settore Lavoro
 Via Pico della Mirandola 24 - 50100 Firenze, Italia
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
 Procedura a criterio di aggiudicazione. Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Oggetto: Servizi di orientamento e formazione destinati a lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (IG 83473594). CPV: 8532000-2; 8053000-8. Luogo di esecuzione della prestazione: Toscana - Italia. Durata o termine d'esecuzione: 31/12/2020. Importo stimato: 2.924.036,88 Euro (IVA esclusa). Finanziamento: con fondi comunitari Reg. (CE) n. 1304/2013 Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2010-2020 Asse 4 Occupazione. Termine per la presentazione delle offerte o della presentazione delle domande: 29/02/2016. Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 08/01/2016. Il bando in edizione integrale è pubblicato sulla GUCE e sulla GURI. Il capitolato speciale d'appalto, insieme ai documenti di gara, sono disponibili ai seguenti indirizzi Internet: http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente; <http://www.regione.toscana.it/start>.
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTRATTO Francesca Giovani

Fisco internazionale. La penalità va parametrata all'effettiva disponibilità finanziaria netta

Sanzioni applicate pro quota sui conti esteri non dichiarati

Andrea Barison
 È irragionevolmente punitivo il comportamento del fisco che, per l'omessa dichiarazione di disponibilità finanziarie detenute in un conto bancario estero a disposizione di più soggetti, pretende l'interasanzione di ciascuno di essi e non pro quota. Inoltre, la sanzione deve essere commisurata alla effettiva disponibilità finanziaria netta. Ad affermarlo è la sentenza 833/1/2015 della Ctp di Vicenza (presidente e relatore Pierluigi Chiarelli).
 La vicenda scaturisce dai ricorsi presentati da due contribuenti, madre e figlia, contro l'avviso di irrogazione di sanzioni emesso dall'agenzia delle Entrate per l'omessa dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute in un conto bancario estero. La somma contestata era il frutto della vendita, in Italia, di

un immobile di ingente valore per un prezzo, dichiarato, inferiore a quello effettivamente incassato e per la cui cessione le parti si erano avvalse di un intermediario. L'amministrazione finanziaria ha determinato la sanzione, per l'omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (articolo 5, comma 2, del Dl 167/1990), riportandola alla differenza tra prezzo incassato e dichiarato dalla vendita dell'immobile.
 Il fisco, inoltre, partendo dal presupposto che ciascuna delle parti poteva operare nel conto con firma disgiunta ha applicato a ciascuna di esse la sanzione per l'intero ammontare. Oltre che nella disponibilità della madre e della figlia, il conto estero era anche nella disponibilità del padre. Le ricorrenti hanno contesta-

tivo e, decidendo nel merito, rigettavano i ricorsi condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite. In seguito al passaggio in giudicato della sentenza di appello, l'agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo a carico dei soci della Srl la somma cui la stessa società era stata condannata a titolo di rimborso delle spese di lite, invocando l'esistenza di una responsabilità solidale dei soci per il pagamento di questa somma. I soci impugnavano la cartella di pagamento eccependo:
 ■ da un lato, l'impossibilità di configurare la sussistenza di una responsabilità solidale dei soci di una Srl per le obbligazioni sociali riferibili alla stessa società;
 ■ dall'altro lato, l'irrilevanza

giuridica della sentenza di appello che, quand'anche passata in giudicato, era stata pronunciata in relazione a un atto impositivo che, in quanto emesso e notificato nei confronti di una società estinta, doveva ritenersi privo di efficacia giuridica. La Ctp ha accolto i ricorsi dei soci, annullando l'iscrizione a ruolo delle spese di lite. I giudici affermano, nella sostanza, che l'intero procedimento giudiziario avente a oggetto gli accertamenti notificati alla società cancellata dal Registro delle imprese era privo di rilevanza giuridica, dal momento che le Entrate non potevano notificare un provvedimento impositivo a una società cancellata dal Registro imprese. Al contrario, potevano solo agire nei confronti dei soci o dei liquidatori (ricorrendo ai presupposti previsti dall'articolo 2495, comma 2 del Codice civile) nei limiti del quantum percepito dai soci in sede di liquidazione dell'attivo.

Fisco internazionale. La penalità va parametrata all'effettiva disponibilità finanziaria netta

Sanzioni applicate pro quota sui conti esteri non dichiarati

Andrea Barison
 È irragionevolmente punitivo il comportamento del fisco che, per l'omessa dichiarazione di disponibilità finanziarie detenute in un conto bancario estero a disposizione di più soggetti, pretende l'interasanzione di ciascuno di essi e non pro quota. Inoltre, la sanzione deve essere commisurata alla effettiva disponibilità finanziaria netta. Ad affermarlo è la sentenza 833/1/2015 della Ctp di Vicenza (presidente e relatore Pierluigi Chiarelli).
 La vicenda scaturisce dai ricorsi presentati da due contribuenti, madre e figlia, contro l'avviso di irrogazione di sanzioni emesso dall'agenzia delle Entrate per l'omessa dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute in un conto bancario estero. La somma contestata era il frutto della vendita, in Italia, di

un immobile di ingente valore per un prezzo, dichiarato, inferiore a quello effettivamente incassato e per la cui cessione le parti si erano avvalse di un intermediario. L'amministrazione finanziaria ha determinato la sanzione, per l'omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (articolo 5, comma 2, del Dl 167/1990), riportandola alla differenza tra prezzo incassato e dichiarato dalla vendita dell'immobile.
 Il fisco, inoltre, partendo dal presupposto che ciascuna delle parti poteva operare nel conto con firma disgiunta ha applicato a ciascuna di esse la sanzione per l'intero ammontare. Oltre che nella disponibilità della madre e della figlia, il conto estero era anche nella disponibilità del padre. Le ricorrenti hanno contesta-

© RIPRODUZIONE RISERVATA